

D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300

Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

(V. Lex 1990, parte I, p. 1564;

Le Leggi 1990, parte I, p. 1564; Legisl. It. 1990, parte I p. 1564)

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.123 in data 27 maggio 1992)

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle attività private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di autorizzazioni o di altri atti di consenso, che possano essere intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell'interessato;

Visto, altresì, l'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione dei casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, si considera accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato; Ritenuto a tal fine, di procedere all'emanazione di un unico regolamento;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentite le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22 e 30 gennaio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell 11 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica:

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per legge si intende agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.
2. Le attività di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Sono elencate nella tabella A le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività. Sono elencate nella tabella C le attività al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.

Art. 3.

Domanda del richiedente.

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
2. La denuncia e la domanda devono indicare la generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività.

Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.
4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.
5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Art. 4.

Silenzio-assenso.

1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.
2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo, o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali di erenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penali o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

Art. 5.

Termini.

1. I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.
2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

Art. 6.

Integrazioni e modifiche del presente regolamento.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.

Art. 7

Pubblicità

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicità al testo e all'elenco delle attività, assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge.

TABELLA A

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ALLE QUALI PUÒ DARSI INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA DENUNCIA

ATTIVITÀ	NORMA	AUTORITÀ COMPETENTE
Destinazione, commercio ed allevamento colombi viaggiatori.	Legge 13 dicembre 1928, n. 3086, art. 2.	Ministro interno
Mutamento orario funzionamento scuole non statali d istruzione secondaria e artistica meramente private.	Legge 19 gennaio 1942, n. 86 art. 1, commi 1-4. D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4.	Ministro pubblica istruzione.
Passaggio di gestione di istituzioni scolastiche meramente private d istruzione secondaria ed artistica.	Legge 19 gennaio 1942, n. 86 art. 1, commi 1-4. D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4.	Ministro pubblica istruzione.
Trasferimento sede scuole non statali d istruzione secondaria ed artistica meramente private.	Legge 19 gennaio 1942, n. 86 art. 1, commi 1-4. D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4.	Ministro pubblica istruzione.
Mutamento rappresentante legale persona giuridica che gestisce istituzioni scolastiche meramente private.	Legge 19 gennaio 1942, n. 86 art. 1, commi 1-4. D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4.	Ministro pubblica istruzione.
Insegnamento in scuole non statali da parte dei docenti di ruolo di scuole secondarie statali no al raggiungimento di 24 ore settimanali di lezione	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, articoli 91-92. Circolare min. 6 settembre 1975, n. 241.	Preside. Provveditore agli Studi
Funzionamento di scuole materne non statali.	R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 37-45. R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, articoli 122-127.	Direttore didattico. Provveditore agli studi
Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.	Legge 30 ottobre 1940, n. 1636, articoli 1-2. D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4, comma 2	Ministro pubblica

Svolgimento lezioni private ad alunni (esclusi quelli della propria scuola).	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 89.	Direttore didattico. Preside.
Prosecuzione degli studi da parte di alunni italiani presso scuole straniere funzionanti in Italia.	Legge 15 marzo 1986, n. 69, articolo unico.	Ministro pubblica istruzione.
Agibilità per l'esercizio di attività teatrali, senza fini di lucro, da parte di complessi dilettantistici.	D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153, articoli 1-2. D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7.	Ministro turismo
Esercizio di attività circense e spettacolo viaggiante.	Legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 6. D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7.	Ministro turismo
Agibilità per l'esercizio attività teatrali da parte compagnie professionali.	D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153, articoli 1-2. D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7.	Ministro turismo

TABELLA B

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CHE POSSONO ESSERE INTRAPRESE UNA VOLTA DECORSO UN CERTO TERMINE DALLA DENUNCIA			
ATTIVITÀ	NORMA	AUTORITÀ COMPETENTE	TERMINE PER INIZIO ATTIVITÀ
Fecondazione equina ed istituzione e rinnovo di stazioni di monta	Legge 3 febbraio 1963, n. 127, art. 10 D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, art. 1 e seguenti	Ministro agricoltura	180 gg
Importazione di materiale sementiero per uso sperimentale	Legge 20 novembre 1971, n. 1096, art. 37	Ministro agricoltura	120 gg

Importazione di materiale sementiero per uso di moltiplicazione	Legge 20 novembre 1971, n. 1096, art. 37	Ministro agricoltura	90 gg
Importazione di vegetali e prodotti vegetali in applicazione di norme tosanitarie	Legge 18 giugno 1931, n. 987, art. 8	Ministro agricoltura	90 gg
Produzione e/o imbottigliamento di aceto	D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, artt. 42-43 D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773, art. 2	Ministro agricoltura	90 gg
Produzione di vini spumanti gassati	D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 13	Ministro agricoltura	90 gg
Processi fisici di deacidificazione degli olii di oliva	Legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 2	Ministro agricoltura	60 gg
Operazioni a premio con offerta di regalo a tutti coloro che acquistano una data merce	R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, artt. 43-44 e 59	Ministro nanze	30 gg
Produzione e commercio di mangimi	Legge 15 febbraio 1963, n. artt. 3-4 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, art. 2	Ministro	90 gg
Utilizzazione di edifici e attrezzature scolastiche servizio per attività culturali, sociali e civili	Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 12	Capo istituto	30 gg
Trasferimento alunni ad altri istituti in corso d'anno o in altra sede per esami seconda sessione	R.D. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 4-60	Capo istituto	15 gg

Legge 8 marzo 1968, n. 399,

Baccellierato internazionale Iscrizione in apposito elenco d istituzioni scolastiche associate al sistema IBO	Legge 30 ottobre 1986, n. 738, art. 2	Ministro pubblica istruzione	365 gg
Avvio di una nuova attività industriale comportante il rischio d incidente rilevante	D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, art. 9	Ministro sanità	60 gg
Immissione sul mercato di una sostanza chimica come tale o in quanto incorporata in un preparato	D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, art. 6	Ministro sanità	45 gg
Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita o alla preparazione per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo d integratori per mangimi	Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 7 mod. legge 8 marzo 1968, n. 399 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152	Ministro sanità	120gg
Registrazione d integratori per mangimi sia di fabbricazione nazionale che d importazione	Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 8, mod. legge 8 marzo 1968, n. 399	Ministro sanità	120 gg
Autorizzazione alla immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario	R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 162	Ministro sanità	120 gg
Riconoscimento dell idoneità ad esportare verso i Paesi CEE, a favore d impianti di macellazione, di laboratori di sezionamento o di depositi frigoriferi	Legge 28 novembre 1971, n. 1073, mod. D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728 D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 mod. D.PR. 17 maggio 1988, n. 193	Ministro sanità	120 gg

Autorizzazione alla raccolta e al deposito di organi e ghiandole per uso opoterapico	D.M Interno 1° febbraio 1939, in G.U. n. 38/1939	Ministro sanità	120 gg
Disciplina della			

Autorizzazione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (previsto solo per case di cura private)	Legge 2 dicembre 1975, n. 644 D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Legge 13 luglio 1990, n. 198	Ministro sanità	365 gg
Autorizzazione al trapianto di parti di cadavere e di rene da vivente a scopo terapeutico (consentita solo per le strutture pubbliche)	Legge 2 dicembre 1975, n. 644 D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Legge 26 giugno 1967, n. 458	Ministro sanità	365 gg
Autorizzazione alla attività di plasmateresi produttiva da donatore volontario	D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256 Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 24	Ministro sanità	180 gg
Riconoscimento ed equiparazione dei titoli infermieristici rilasciati a cittadini extracomunitari	D.M 5 marzo 1991, n. 174, art. 2	Ministro sanità	30 gg
Riconoscimento o equipollenza dei titoli professionali in materia di esercizio professioni ed arti ausiliarie sanitarie	Legge 8 novembre 1984, n. 752 D.M 16 luglio 1986	Ministro sanità	180 gg

(1) Dopo presentazione di nota e perizia giurata.

(2) Dopo formale presentazione unità di nota del Ministero della sanità di regolare e completa nota ex art.6 del DPR n.927.

TABELLA C

<p>ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA DELL ART.20 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CON INDICAZIONE DEL TERMINE ENTRO CUI LA RELATIVA DOMANDA SI CONSIDERA ACCOLTA</p>
--

ATTIVITÀ	NORMA	AUTORITÀ COMPETENTE	TERMINE PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO
Regolazione da parte di dipendenti del Ministero di scritti su temi rilevanti per la P.A. E attuazione conferenze, ecc.	D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 art. 148	Ministro a ri esteri	90 gg 90 gg
Etichette vini e spumanti agricoltura	D.M 28 marzo 1987, artt. 1 e seguenti	Ministro agricoltura	120 gg

Etichette vini da tavola ad indicazione geogra ca

Iscrizione nel registro dei facchini	Legge 3 maggio 1955, n. 407, art. 6	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	90 gg
Iscrizione nel registro committenti per il lavoro a domicilio	Legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 5	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	90 gg
Conduzione generatori di vapore Dichiarazione di equipollenza dei certificati di abilitazione	D.M 1° marzo 1974, artt. 20, 21 e 22	Ispettorato lavoro	90 gg
Conduzione impianti termici Equipollenza certificati di abilitazione rilasciati per la conduzione dei generatori di vapore	D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, art. 2 Legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 16	Ispettorato lavoro	90 gg
Progetti per lo svolgimento dell'attività di formazione lavoro	D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3	Ministro lavoro	30 gg
Esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55	Capo del compartimento marittimo	90 gg
Esercizio da parte del personale direttivo e ispettivo di attività che non presuppongono iscrizione obbligatoria in albi professionali tenuti da apparati pubblici Esercizio di libere professioni da parte del personale docente che non siano pregiudizio all'assolvimento della funzione docente	D.P.R. 1° maggio 1974, n. 417 parte 2	Direttore didattico Preside	30 gg
Servizio di ristoro od altro da parte di imprese all'interno dell'edificio			

Consulenze e/o incarichi connessi ad attività artistiche, culturali, sportive (gestite dal CONI) nazionali ed internazionali Congressi professionali	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 65	Ministro pubblica istruzione	15 gg
Collaborazione in attività di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap delle fondazioni con finalità antropiche, religiose, ecc.	Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 17	Ministro pubblica istruzione	30 gg
Costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni	Legge 4 giugno 1985, n. 281 art. 21	Ministro tesoro	60 gg
Ricorso a procedure diverse per cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie	Legge 30 luglio 1990, n. 286 artt. 2, 5 e 6	Ministro tesoro	90 gg